
 Campo d'applicazione

1. L'obbligatorietà generale è valida per tutto il Cantone Ticino
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
 - A. alle imprese del ramo della spedizione internazionale con almeno 5 dipendenti. Fanno parte di questo ramo, le aziende che organizzano per conto di terzi il trasferimento internazionale di merci, tramite qualsiasi tipo di vetture, le cui attività sono la preparazione della merce da spedire, l'assolvimento delle operazioni doganali, la consulenza sulle regole internazionali, l'assistenza documentale e il monitoraggio della spedizione;
 - B. a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A.

Bellinzona, 14 luglio 2020

Domanda intesa a prorogare e modificare il decreto del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2019 che conferisce obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il ramo delle vetrerie, fino al 30 giugno 2022.

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti, Associazioni vetrerie Cantone Ticino (AVCT) da una parte, Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) e UNIA dall'altra, con domanda del 24 febbraio 2020 chiedono che il Decreto del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2019 che conferisce obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il ramo delle vetrerie, sia prorogato, comprese alcune modifiche salariali qui di seguito riportate, fino al 30 giugno 2022

Art. 14.1

- 14.1. I salari minimi contrattuali per le rispettive categorie professionali corrispondono a:

Classe salariale	Descrizione	Salario orario fr.	Salario mensile fr.
Capo vetraio	Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.	30.10	
Vetraio qualificato	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro.	27.60	

Vetraio	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all'estero. Questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria.	25.65	
Aiuto vetraio	Lavoratore con limitate conoscenze professionali.	24.15	
Giovani lavoratori	1° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato 2° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato 3° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	22.90 24.95 25.45	
Apprendisti	1° anno 2° anno 3° anno 4° anno		700.– 850.– 1250.– 1450.–

Campo d'applicazione:

1. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
 - nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all'interno dell'azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l'impiego
 - nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all'interno e all'esterno degli edifici.

In particolare le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:

- nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche,
- nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo,

- nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche,
- nell'esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio,
- nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottoni per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere,
- nell'esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne,
- nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi,
- nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilati e in vetrocemento,
- nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici,
- negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche,
- nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.

Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.

3. Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui sopra al punto 2, compresi gli apprendisti. Sono invece esclusi:
- i direttori d'azienda,
 - i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali,
 - il personale di vendita e i rappresentanti.

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 14 luglio 2020

Dipartimento delle finanze e
dell'economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro, Bellinzona